

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

PATRIZIA EMILIA GODANI CF GDNPRZ56B59D969A visto il ricorso con cui la procedura di liquidazione giudiziale della società "Anteprima S.n.c." di Bongioanni Giampiero e Godani Patrizia

ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale della socia illimitatamente responsabile sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso ed in particolare quanto specificato da parte ricorrente come segue

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di liquidazione giudiziale nei soli confronti della Sig.ra Godani per un mero vizio di notifica, senza tuttavia incidere sulla validità della declaratoria di liquidazione della società e dell'altro socio (come rilevato dalla stessa Corte d'Appello, richiamando Cass. 1195/16 ed ulteriori conformi), né sulla possibilità di riproposizione dell'istanza nei confronti della singola socia.

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto la dichiarazione di apertura deriva unicamente dall'annullamento della pronuncia



nei soli confronti della socia illimitatamente responsabile, essendo invece state confermati tutti i presupposti relativi alla liquidazione della società di persone, dalla cui insolvenza deriva quale conseguenza anche il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili ;

che, essendo stato l'annullamento fondato su un vizio di notifica alla socia rimane da verificare unicamente in questa sede se nei confronti della stessa sia stato nel caso di specie garantito il contraddittorio ;

che ciò è avvenuto stante che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione di udienza è stata regolarmente notificata alla socia personalmente, mediante notifica a mezzo del servizio postale con avviso ritirato personalmente da Godani Patrizia in data 21 aprile 2026, con avvenuto rispetto del termine di 15 giorni anteriori all'udienza

PQM

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di PATRIZIA EMILIA GODANI CF GDNPRZ56B59D969A, nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile della società "Anteprima S.n.c." di Bongioanni Giampiero e Godani Patrizia

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Chiara Monteleone (già titolare del fascicolo relativo alla liquidazione della società)

NOMINA

curatore dott. Daniele LIPPI

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP



e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il giorno **8 luglio 2026 ore 11.00**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA



f) il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere



indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14/05/2026

il Giudice Relatore

Cristina Tabacchi

il Presidente

Daniele Bianchi

